

Circolare n° 17 del 19.11.2019

Sconto sul corrispettivo per “sismabonus” e “ecobonus” e cessione della detrazione.

Il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057 ha dato attuazione alle **seguenti disposizioni**:

- 1) **La possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto**, in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) e per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”);
- 2) **la facoltà di cedere la detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi di recupero edilizio** relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR;
- 3) **la cessione della detrazione spettante agli acquirenti di case antisismiche**;

1) SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Per effetto del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), **in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.**

Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento **sono entrate in vigore l’1.5.2019** (data di entrata in vigore del DL 34/2019). Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata **soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019** oppure possa riguardare tutte **le spese sostenute nell’anno 2019** (a favore di quest’ultima soluzione sembra deporre il provvedimento Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).

Ambito Oggettivo

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale riguarda:

- **gli interventi volti alla riqualificazione energetica** di cui ai co. 344 - 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- **gli interventi di adozione di misure antisismiche**

A seconda dei casi, **la detrazione**, che compete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, **da ripartire in 5 quote annuali di pari importo**, può essere **del 50%, del 70% o dell’80%** (che a loro volta **aumentano al 75% o all’85%** se gli interventi antisismici **sono realizzati sulle parti comuni del condominio**).

Ambito soggettivo

Possono optare per lo sconto sul corrispettivo **tutti i soggetti che hanno diritto alle suddette detrazioni fiscali.**

Esercizio dell'opzione

L'esercizio dell'opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo **deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.**

Lo sconto, in particolare:

- è di **importo pari all'ammontare della detrazione spettante**, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento;
- è **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi;
- in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, è **commisurato all'importo complessivo delle spese sostenute** nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Modalità di esercizio dell'opzione -comunicazione all'Agenzia delle Entrate

I soggetti che hanno diritto alla detrazione **devono comunicare**, a pena d'inefficacia, l'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese**, utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate

In alternativa, **la comunicazione può essere inviata** per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, **utilizzando l'apposito modello** allegato al provvedimento 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, con il relativo documento d'identità).

La comunicazione può essere effettuata **a partire dal 16.10.2019.**

Anno di sostenimento delle spese	Termini per la comunicazione dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo
2019	Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020	Entro il 28.2.2021

La comunicazione **deve contenere**, a pena d'inammissibilità:

- la **denominazione e il codice fiscale** del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la **tipologia di intervento effettuato**;
- **l'importo complessivo della spesa sostenuta**;
- **l'anno di sostenimento della spesa**;
- **l'importo complessivo del contributo richiesto** (pari alla detrazione spettante);
- i **dati catastali dell'immobile** oggetto dell'intervento;
- la **denominazione e il codice fiscale** del fornitore che applica lo sconto;
- la **data in cui è stata esercitata l'opzione**;
- **l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento** del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.

Si riporta di seguito fac-simile del modello



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

DATI DEL RICHIEDENTE		
Codice fiscale	<input type="text"/>	
Telefono	<input type="text"/>	E-mail <input type="text"/>
Persone fisiche		
Cognome	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche		
Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal richiedente)		
Codice fiscale	<input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
Tipologia di opzione (barrare solo una casella)		
A CESSIONE DEL CREDITO <input type="checkbox"/> B CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO <input type="checkbox"/>		
Tipologia di intervento (barrare solo una casella)		
ATTENZIONE: per gli interventi di cui ai punti 12, 13 e 14 non è possibile scegliere l'opzione A "CESSIONE DEL CREDITO"		
1. Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente <input type="checkbox"/>		
2. Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) <input type="checkbox"/>		
3. Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi <input type="checkbox"/>		
4. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione \geq classe A <input type="checkbox"/>		
5. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione \geq classe A + sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua <input type="checkbox"/>		
6. Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari <input type="checkbox"/>		
7. Acquisto e posa in opera di schermature solari <input type="checkbox"/>		
8. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili <input type="checkbox"/>		
9. Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti <input type="checkbox"/>		
10. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) <input type="checkbox"/>		
11. Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia <input type="checkbox"/>		
12. Intervento antisismico in zona ad alta pericolosità <input type="checkbox"/>		
13. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore <input type="checkbox"/>		
14. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori <input type="checkbox"/>		
15. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore) <input type="checkbox"/>		
16. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori) <input type="checkbox"/>		
Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	<input type="text"/>	,00
Importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)	<input type="text"/>	,00
		Anno di sostenimento della spesa <input type="text"/>





Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Codice comune	<input type="text"/>	Tipologia immobile (T/U)	<input type="text"/>	Sezione Urbana/ Comune catastale	<input type="text"/>		
Foglio	<input type="text"/>	Particella	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	Subalterno	<input type="text"/>

IL SOTTOSCRITTO COMUNICA

di effettuare l'opzione con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento a favore dei seguenti soggetti

Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto

(la sezione sottostante va compilata solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

01	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>					
	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>			
	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="text"/>		
02	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>					
	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>			
	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="text"/>		
03	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>					
	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>			
	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="text"/>		
04	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>					
	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>			
	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="text"/>		
05	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>					
	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>			
	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="text"/>		
Totale credito ceduto o contributo sotto forma di sconto						<input type="text"/>	,00

AUTORIZZA

l'Agenzia delle entrate a rendere visibili al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari

DICHIARA

che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadeva nella **NO TAX AREA** (ossia si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR).

Luogo e data Firma (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

**QUESTO MODELLO VA PRESENTATO PRESSO UNO DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(IN ALTERNATIVA È POSSIBILE COMUNICARE L'OPZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)**



Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati sulle **parti comuni degli edifici**, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve avvenire:

- ad opera dell’**amministratore di condominio**;
- **entro il 28 febbraio dell’anno successivo** a quello di sostenimento delle spese;
- con le modalità previste per **le comunicazioni di dati** ai fini dell’elaborazione **della dichiarazione precompilata**.

Fatturazione delle spese

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, **lo sconto deve essere espressamente indicato, ma non deve essere sottratto all’imponibile IVA**;

Ad esempio, in relazione a **lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000,00 euro con IVA del 10%** (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 65%, **la fattura dovrà indicare:**

- **l’imponibile di 50.000,00 euro**;
- **l’IVA del 10%**, pari a 5.000,00 euro;
- **lo sconto praticato** ai sensi dell’art. 10 del DL 34/2019, pari a 35.750,00 euro
- (determinato calcolando la detrazione del 65% su 55.000,00 euro); **il totale fattura di 19.250,00 euro**.

Modalità di pagamento spese

Il provvedimento Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 1.5, dispone che i soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali che intendono esercitare l’opzione per lo sconto sul corrispettivo devono pagare le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici **mediante bonifico agevolato** (bancario o postale) dal quale risulti:

- la **causale di versamento**;
- il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione;
- la **partita IVA o il codice fiscale del soggetto** a favore del quale è effettuato il bonifico.

Recupero dello sconto praticato dal fornitore come credito d’imposta

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo **sotto forma di credito d’imposta**:

- **da utilizzare esclusivamente in compensazione** ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, **mediante il modello F24** che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- a decorrere **dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione** dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;
- **in 5 quote annuali di pari importo**

Il fornitore, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, **deve** preventivamente:

- confermare l'esercizio dell'opzione** da parte del soggetto avente diritto alla detrazione;
- attestare l'effettuazione dello sconto.**

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione **risulti superiore all'ammontare disponibile**, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il **modello F24 è scartato** (i corrispondenti versamenti si considerano quindi non effettuati).

Diversamente, **la quota di credito d'imposta che non è utilizzata** nell'anno:

- può essere **utilizzata negli anni successivi**;
- non può** però essere richiesta a rimborso.

Cessione del credito d'imposta da parte del fornitore

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta (corrispondente allo sconto operato) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

In ogni caso, **la cessione del credito non può avvenire nei confronti:**

- degli istituti di credito e degli intermediari finanziari;**
- delle Amministrazioni pubbliche**

La comunicazione della cessione del credito **deve essere fatta dal fornitore** (cedente) con le **funzionalità rese disponibili nell'area riservata** del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il soggetto che riceve il credito (cessionario) **può utilizzarlo in compensazione tramite il modello F24:**

- alle medesime condizioni applicabili al cedente;**
- dopo l'accettazione della cessione**, da effettuare con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate

2) INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO – CESSIONE DELLA DETRAZIONE

L'art. 10 co. 3-ter del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita"), conv. L. 28.6.2019 n. 58, stabilisce che i **sogetti beneficiari della detrazione IRPEF del 50%** spettante per gli **interventi di recupero edilizio** relativi alla realizzazione di opere **finalizzate al conseguimento di risparmi energetici**, possono optare per la **cessione del corrispondente credito** in favore dei **fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi**

Quindi La novità non consiste in uno sconto sul corrispettivo, ma riguarda la **“ordinaria” possibilità di cedere la detrazione fiscale.**

La presente disposizione decorre dal 30.6.2019.

Tipologia di interventi

Le opere che possono fruire della detrazione ai sensi della citata lett. h) sono quelle effettuate **per il conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo all’installazione di **impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia** (anche se effettuati sulle parti comuni condominiali).

Esse sono definite dall’**art. 1 del DM 15.2.92**, che però, in quanto non attualissimo, oggi può espletare una valenza meramente indicativa sulla tipologia di interventi che ricadono nell’ambito applicativo in esame. Al riguardo, la circolare Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 13/E **contiene un’elencazione esemplificativa di tali interventi** che viene riportata nella seguente tabella.

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	→ Riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno , dai vani freddi e dal terreno; → riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; → riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	→ Riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	→ Installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; → sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua

	<p>calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;</p> <ul style="list-style-type: none">→ sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;→ pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;→ sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;→ microgeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa;→ installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;→ installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (per questi ultimi la circ. 13/2019 precisa che i dati vanno trasmessi all'ENEA per gli interventi con data di fine lavori a partire dall'1.1.2019);→ teleriscaldamento e installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
--	--

Rientrano tra le spese agevolabili, inoltre, quelle sostenute per:

→ l'installazione del **sistema di accumulo su un impianto fotovoltaico**, se tale installazione è contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico;

→ **i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo** individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale.

I predetti interventi **possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette**, acquisendo idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia

Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

I **soggetti beneficiari delle detrazioni** spettanti ai sensi dell'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR **possono cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori, anche indiretti**, dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Il fornitore dell'intervento (primo cessionario) **può cedere a sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi**. Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito

Soggetti a cui NON è possibile cedere la detrazione

In ogni caso, la cessione del credito corrispondente alla detrazione **non può avvenire nei confronti:**

- degli **istituti di credito** e degli intermediari finanziari;
- delle **Amministrazioni pubbliche**.

Termine e modalità di comunicazione

La cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante **deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate**, a pena d'inefficacia, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione.

Per le **spese sostenute nel 2019**, quindi, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 28.2.2020**

Anno di sostenimento delle spese	Termini per la comunicazione della cessione della detrazione
2019	Dal 16.10.2019 al 28.2.2020
2020	Entro il 28.2.2021

Le modalità da osservare sono quelle definite dal punto 4 del provvedimento Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372; pertanto:

- ➔ la comunicazione deve avvenire **utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia** delle Entrate; in alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello allegato al provv. 31.7.2019 n. 660057 (tale modello può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha ceduto il credito, con il relativo documento d'identità);
- ➔ la comunicazione **deve contenere la denominazione e il codice fiscale del cedente**, la tipologia di intervento effettuata, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l'anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l'accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

Interventi sulle parti comuni degli edifici

Se gli interventi sono effettuati **sulle parti comuni degli edifici**, la comunicazione all' Agenzia delle Entrate deve avvenire:

- ad opera **dell'amministratore di condominio**;
- **entro il 28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- con le modalità previste per le **comunicazioni di dati** ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione precompilata**.

Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario:

- esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24;
- in 10 quote annuali di pari importo;
- senza l'applicazione dei limiti annui dei crediti d'imposta compensabili

Secondo quanto stabilito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372 rinvia, il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.

La successiva eventuale cessione, totale o parziale, da parte del cessionario del credito ricevuto **deve essere comunicata a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese e comunque dopo l'accettazione del credito stesso.

Fatturazione e modalità di pagamento

Alla cessione della detrazione in discorso potrebbero altresì **essere estesi i chiarimenti contenuti nella risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 309**, relativi alla cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006).

In detto documento **è stato precisato che, in caso di cessione della detrazione fiscale al fornitore:**

- nella fattura relativa ai lavori, **la base imponibile IVA deve comprendere l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti** al cedente dei beni o servizi, **comprensivo dell'importo della detrazione ceduta al fornitore** (l'importo dell'agevolazione ceduta, quindi, non può essere dedotto dalla base imponibile IVA);
- il contribuente/persona fisica che deve effettuare i pagamenti **mediante bonifico**, può indicare nel bonifico il corrispettivo risultante dalla fattura ridotto dell'importo del credito ceduto.

Controlli dell'amministrazione finanziaria

Se, a seguito dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, **viene accertata:**

- **la mancata integrazione**, anche parziale, **dei requisiti oggettivi** che danno diritto alle detrazioni d'imposta, **si provvede al recupero dell'importo corrispondente** nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni;
- **l'indebita fruizione**, anche parziale, del credito d'imposta da parte del fornitore o del cessionario, **si provvede al recupero del relativo importo** nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Modello unico per cessione di sconto

Come precisato nelle motivazioni del provvedimento Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n.660057, **è previsto l'utilizzo di un unico modello:**

- sia per **la comunicazione della cessione delle detrazioni fiscali;**
- sia per **la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo.**

A tali fini, deve essere utilizzato **il nuovo modello approvato dal suddetto provvedimento.**

Il modello allegato al provvedimento Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 100372, che riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, tuttavia, **può continuare ad essere utilizzato fino al 31.12.2019**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott Marco Folicaldi